



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Cuneo

Ai Magistrati

Alle Segreterie

All'Ufficio Spese di Giustizia

Alla dr.ssa Irene Bava

e p.c.

Al Signor
Procuratore Generale
Presso la Corte d'Appello
Torino

N. 1/19 O.S.

In tema di spese di giustizia.

Premessa. 1. Ausiliari nominati dalla polizia giudiziaria e ausiliari nominati dal magistrato. 1.2. Delega del Pubblico Ministero alla polizia giudiziaria per la nomina dell'ausiliario e per il conferimento dell'incarico. 2. Ausiliari del magistrato. 2.1. Consulenti tecnici. 2.2. Altri ausiliari del pubblico ministero. 2.3. Custodi giudiziari. 3. In tema di liquidazioni. 3.1. Decreto di liquidazione. 3.2. La comunicazione del decreto di liquidazione. 3.3. Incarichi, liquidazioni, spese rifondibili. 3.3.1. Personalità dell'incarico. 3.3.2. Spese (art.56 DPR n.115/2002). 3.3.3. Richiesta di liquidazione. 3.3.4. Urgenza del conferimento; complessità dell'incarico; termini. 3.3.5. Incarichi collegiali. 3.3.6. Modalità di nomina e conferimento dell'incarico "a distanza". 4. *Competenze* in materia di intercettazioni telefoniche. 5. Spese di custodia e restituzione dei beni sequestrati. 6. Il registro modello 42.

Premessa.

I procedimenti penali generano, inevitabilmente, spese.

Si tratta di un capitolo del quale noi magistrati non possiamo disinteressarci, essendone direttamente responsabili e dovendo, pertanto, prestare ogni possibile collaborazione col personale amministrativo che abbia il compito di coadiuvarci nella gestione di questo importante settore, qui individuabile nel personale dell'Ufficio Spese di Giustizia e alla tenuta del Registro Modello 42, nonché in quello addetto alle nostre Segreterie.

Del resto: ***"I magistrati. sono responsabili delle liquidazioni e dei pagamenti da loro ordinati e sono tenuti al risarcimento del danno subito dall'erario a causa degli errori e delle irregolarità delle loro disposizioni, secondo la disciplina generale in tema di responsabilità amministrativa."*** (art.172 DPR n.115/2002)

Il tema è già stato oggetto di precedenti interventi, quale quello del 14 settembre 2017, relativo alla liquidazione dei compensi agli ausiliari di polizia giudiziaria e quello del successivo 1 dicembre 2017, quest'ultimo disponendo su più aspetti (*"In tema di liquidazioni dei compensi ai consulenti tecnici, agli interpreti, agli ausiliari e spese per le intercettazioni telefoniche e ambientali"*; *"In tema di foglio notizie e..di allegazioni al decreto di liquidazione"* e *"In tema di decreti di liquidazione"*: O.S.n.27/2017, qui allegato in copia).

A fronte di alcune rilevate criticità, appare necessario tornare sull'argomento, ora confermando quanto già disposto con i provvedimenti sopra ricordati, ora dandone chiarimento, ora integrandoli.

1. Ausiliari nominati dalla polizia giudiziaria e ausiliari nominati dal magistrato.

Nell'ambito dell'attività d'iniziativa della polizia giudiziaria, sia prima che dopo l'intervento del pubblico ministero, l'art.348, quarto comma c.p.p. dispone che *"La polizia giudiziaria quando, di propria iniziativa o a seguito di delega del pubblico ministero, compie atti od operazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, può avvalersi di persone idonee..."*.

La polizia giudiziaria, pertanto, può nominare l'ausiliario tecnico in due distinte ipotesi: d'iniziativa o su delega del p.m.

Alle due ipotesi corrispondono due diverse competenze per la liquidazione dei compensi.

Infatti, l'art. 49 D.P.R. n. 115/2002 (Testo Unico sulle spese di giustizia) prevede che soltanto i compensi dovuti agli ausiliari del magistrato possano venire liquidati da parte dell'Autorità giudiziaria.

Pertanto, qualora la polizia giudiziaria, nell'esercizio della propria autonomia d'indagine e indipendentemente dall'essere già intervenuto o meno il p.m., ricorra d'iniziativa all'ausiliario, i relativi compensi dovranno essere corrisposti dall'Amministrazione di rispettiva appartenenza e non potranno, dunque, gravare sull'Autorità Giudiziaria (a pena, in difetto, di possibile responsabilità contabile dei magistrati e dei funzionari di questa Amministrazione).

Se, invece, la polizia giudiziaria si avvalga dell'ausiliario a seguito di delega del pubblico ministero, la relativa liquidazione dei compensi sarà di competenza di quest'ultimo.

Come noto, infatti, il pubblico ministero può nominare direttamente ausiliari ed affidare personalmente il relativo incarico, ma può anche delegare tale attività alla polizia

giudiziaria, soprattutto nei casi in cui sia necessario procedere speditamente (si argomenta ex artt. 359 ss., 370, 348, IV comma. c.p.p.).

A fronte, quindi, della delega alla polizia giudiziaria di nominare un ausiliario per il compimento di “*atti od operazioni che richiedono specifiche competenze tecniche*”, appare conforme alla disciplina concludere che l'ausiliario sia “*ausiliario del magistrato*” e non “*ausiliario della polizia giudiziaria*” e che al relativo compenso debba provvedere l'Autorità giudiziaria, a norma degli artt. 49 e seguenti D.P.R. n. 115/2002.

Occorre, comunque sia, chiarire che devono comprendersi nell'ambito della delega alla polizia giudiziaria anche le eventualità in cui quest'ultima ricorra all'ausiliario in adempimento di prescrizioni già emanate dall'autorità giudiziaria con direttive di carattere generale, ossia comprensive di diverse casistiche e destinate all'adempimento delle previsioni normative da osservare, quali, ad esempio, le disposizioni impartite alla polizia giudiziaria di munirsi di interprete/traduttore per l'assolvimento degli obblighi di cui agli artt. 369, 369 bis, 161 c.p.p. al momento dell'identificazione della persona da indagare se straniera, ovvero per il compimento di atti prodromici, ma necessari alla corretta instaurazione del procedimento penale. In tutti questi casi non appare possibile concludere che, seppur siano stati assunti di iniziativa dalla polizia giudiziaria, gli atti di nomina dell'ausiliario, in quanto essenziali alla corretta instaurazione del procedimento penale non siano pur sempre riferibili a un'attività svolta a seguito della delega dell'autorità giudiziaria, *implicita nel caso concreto*, ma rinvenibile nelle disposizioni di carattere generale.

In tema di intercettazioni, allorché i dialoghi da registrare avvengano in lingua straniera, la delega per la nomina di un interprete/traduttore potrebbe essere intesa come già ricompresa in quella con cui si demanda alla polizia giudiziaria l'esecuzione delle operazioni di ascolto e trascrizione. Tuttavia, in simili casi, appare sempre preferibile una delega ad hoc inserita nel provvedimento che dispone l'esecuzione delle operazioni.

Comunque sia, sull'argomento saranno emanate direttive alla polizia giudiziaria, con le quali si provvederà anche a delegare espressamente la nomina dell'ausiliario nei casi sopra indicati, nonchè in altri analoghi ed in modo da fugare dubbi sull'imputazione delle relative spese.

Pertanto e fatta salva l'eventualità di deleghe dell'autorità giudiziaria rinvenibili in disposizioni dirette alla polizia giudiziaria ed emanate per casistiche ora generali, ora di settore:

- qualora la polizia giudiziaria, prima dell'instaurazione del procedimento penale, ricorra d'iniziativa a nominare un ausiliario, per atti o operazioni che richiedano specifiche competenze tecniche, i relativi compensi dovranno essere corrisposti dall'Amministrazione di appartenenza;
- qualora la polizia giudiziaria, nell'esercizio della propria autonomia d'indagine e indipendentemente dall'essersi già instaurato il relativo procedimento penale, ricorra d'iniziativa a nominare un ausiliario per le operazioni sopra indicate, i relativi compensi dovranno essere corrisposti dall'Amministrazione di appartenenza;
- qualora, invece, instauratosi il procedimento penale, la polizia giudiziaria rilevi la necessità di ricorrere all'ausiliario interloquendo con il pubblico ministero e quest'ultimo disponga

delegando la polizia giudiziaria a nominarlo, la liquidazione del compenso spetterà all'autorità giudiziaria, ai sensi dell'art.49 DPR n.115/2002

Da quanto esaminato ed annotato, discende che **la disciplina non appare consentire alcun provvedimento del pubblico ministero che ratifichi, a posteriori, la nomina dell'ausiliario effettuata dalla polizia giudiziaria**, posto che la polizia giudiziaria ha provveduto alla nomina d'iniziativa e, pertanto, non è possibile alcuna ratifica dell'AG, ovvero a seguito di interlocuzione con quest'ultima, ma anche in tale caso non occorrendo alcuna, successiva, ratifica, dovendosi intendere che la polizia giudiziaria abbia agito a seguito di delega del pubblico ministero.

1.2. Delega del Pubblico Ministero alla polizia giudiziaria per la nomina dell'ausiliario e per il conferimento dell'incarico.

Il ricorso alla delega alla polizia giudiziaria dovrà, comunque sia, rappresentare un'ipotesi residuale rispetto alla nomina dell'ausiliario e al conferimento dell'incarico disposti direttamente dal pubblico ministero, trovando ragione ora nell'urgenza dell'atto da compiere (ad esempio, quando sia necessario al più presto raccogliere le dichiarazioni di una persona straniera, occorrendo reperire prontamente un traduttore/interprete, ovvero si tratti di persona offesa di *minorata difesa*, per cui si debba ricorrere nell'immediatezza all'ausilio di personale dotato di competenze in materia), ora in motivi *contingenti* (ad esempio, la nomina del traduttore in caso di intercettazioni di conversazioni in lingua straniera, non preventivabili).

Così premesso, nel caso di nomina di ausiliario a seguito di delega del pubblico ministero, fatti salvi i casi in cui la delega sia già contenuta in precedenti direttive come espresso nel precedente paragrafo:

- sarà sempre necessario che la polizia giudiziaria si munisca della delega del p.m. prima di procedere, mediante verbale, alla nomina dell'ausiliario e al conferimento dell'incarico, non essendo consentito un provvedimento *a posteriori*;
- la delega dovrà essere redatta per iscritto, salvi i casi di urgenza, in cui potrà essere conferita oralmente;
- qualora si proceda a delega orale per motivi di **urgenza**, questi ultimi dovranno essere chiaramente precisati, non potendo ricorrere a mere formule di stile. Ed infatti, la norma sui compensi fissi e variabili, prevedendo un aumento dell'importo liquidabile, stabilisce che la dichiarazione d'urgenza e la relativa motivazione siano effettuate dal magistrato con decreto (art.51, secondo comma DPR n.115/2002). Altrettanto, per i compensi orari, stabilendosi l'aumento qualora il termine della prestazione sia da eseguirsi entro cinque ovvero entro quindici giorni per ragioni di urgenza (art.4, terzo comma legge n.319/1980). Sarà, pertanto, necessario adottare un decreto motivato, il quale potrà essere verbalmente anticipato, ma andrà, poi, necessariamente confermato per iscritto. Non è, inoltre, ammissibile, per quanto rilevato, un provvedimento che dichiari l'urgenza dopo la conclusione dell'incarico (o durante);
- se la delega sia stata conferita oralmente per ragioni di urgenza, la polizia giudiziaria, redigendo il verbale di nomina e di affidamento dell'incarico, dovrà darne espressamente

atto (ossia dovrà indicare che procede a seguito di delega orale del magistrato e per ragioni di urgenza, chiarendo quali siano) e riportare data ed ora della delega;

- se la prestazione non possa essere ultimata immediatamente, nel verbale di affidamento dell'incarico dovrà essere indicato il termine per il deposito della relazione scritta (di *consulenza* ovvero di traduzione dell'atto; l'art.4, terzo comma legge n.319/1980 prevede la possibilità di aumento degli onorari in caso di termini particolarmente brevi in ragione di urgenza; mentre l'art. 52, secondo comma D.P.R. n.115/2002 dispone conseguenze negative sull'ammontare degli onorari a tempo, fissi o variabili liquidabili se il termine concesso non sia stato rispettato);
- sarà necessaria l'espressa autorizzazione all'uso del mezzo proprio, nonché l'espressa autorizzazione ad avvalersi di altri prestatori d'opera, ai fini del riconoscimento delle rispettive spese;
- in caso d'incarico di traduzione di documenti scritti, nel verbale di affidamento dovrà essere indicato il numero delle pagine da tradurre;
- in caso d'incarico di svolgimento dell'attività d'interprete o di traduttore di conversazioni intercettate, dovrà essere sempre fornita dalla polizia giudiziaria un'attestazione sulle giornate e sugli orari di effettiva presenza dell'interprete nella sala di ascolto;
- se la relazione di consulenza o la traduzione scritta siano depositate alla polizia giudiziaria, sarà indispensabile che quest'ultima attesti la data di deposito;
- se l'istanza di liquidazione venga depositata alla polizia giudiziaria, sarà parimenti indispensabile che la polizia giudiziaria attesti la data di deposito.

Anche per queste evenienze saranno emanate disposizioni alla polizia giudiziaria, affinché quest'ultima, fin dalla richiesta di autorizzazione alla nomina dell'ausiliario, specifichi chiaramente se esistano motivi di urgenza e di quali, eventuali, autorizzazioni l'ausiliario abbia necessità (uso del mezzo proprio e quant'altro).

Un'ultima annotazione riguarda la possibilità di aumentare gli onorari sino al doppio (art.52, primo comma DPR n.115/2002). Si tratta di disposizione ovviamente applicabile anche nei casi di delega alla polizia giudiziaria, ma che ne richiede un uso accorto, trovando ragione solo in presenza di prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà, le quali, se ricorrano, devono essere dettagliatamente ed esaurientemente motivate.

2. Ausiliari del magistrato.

Non è fuor d'opera ricordare che gli ausiliari del magistrato e, segnatamente, del pubblico ministero sono: "*...il consulente tecnico, l'interprete tecnico, l'interprete, il traduttore e qualunque altro soggetto competente, in una determinata arte o professione o comunque idoneo al compimento di atti, che il magistrato.. puo' nominare a norma di legge.*" (art. 3, primo comma lett. n) D.P.R. n. 115/2002).

2.1. Consulenti tecnici.

I consulenti tecnici nominati dal pubblico ministero rientrano nella categoria dell'ausiliario del magistrato, differenziandosi dagli altri (*infra* punto sub. 2.2.) per la particolare disciplina.

Si tratta, esclusivamente, dei soggetti nominati ai sensi degli artt. 359, 360 e 225, c.p.p., indicati -appunto - come consulenti tecnici.

Sono esclusi, dunque, gli interpreti e i traduttori (nominati secondo la specifica disciplina degli artt. 143 e ss. c.p.p.).

Per gli importi da liquidare si applicano gli artt. 49-57 D.P.R. n.115/2002 e il DM 30 maggio 2002.

Per il procedimento di liquidazione si applicano gli artt. 71 e 168 DPR n.115/2002.

Quanto alla competenza alla liquidazione, l'art.168 DPR n.115/2002 individua il "*magistrato che procede*", inteso come quello che dispone materialmente degli atti al momento in cui sorge la necessità di provvedere, cioè al momento della richiesta di liquidazione (Cass., SSUU, sent. 28/11/2013 – 27/12/14 n. 9605).

Occorre, però, segnalare che le stesse Sezioni Unite, con la sentenza appena richiamata, hanno sostenuto che la liquidazione dei consulenti tecnici nominati dal pubblico ministero (e solo i consulenti; non, dunque, gli altri ausiliari del p.m.), spetta sempre a quest'ultimo, indipendentemente dalla fase in cui venga a trovarsi il procedimento (pertanto, anche se, nel frattempo, il procedimento penda davanti al giudice), rilevando che, sebbene l'art. 168, primo comma D.P.R. n. 115/2002 si riferisca al magistrato che procede, tuttavia un "*diverso criterio di lettura, che pone l'accento sul legame fiduciario che caratterizza il conferimento dell'incarico, e privilegia, quindi, ai fini della competenza per la liquidazione dei compensi, l'organo che vi presiede, si rinviene però — proprio in tema di liquidazione del compenso al consulente del P.M. — nell'art. 73 disp. att. cod. proc. pen., che rinvia all'osservanza delle disposizioni previste per il perito e, quindi, all'art. 232 cod. proc. pen., il quale stabilisce espressamente che il compenso al perito è liquidato dal giudice che ha disposto la perizia, e ciò a prescindere dalla fase in cui si trova il procedimento nel momento della richiesta di liquidazione*".

Si tratta, comunque sia, di problematica soprattutto teorica, poiché l'art.71 DPR n.115/2002 stabilisce che il consulente, a pena di decadenza, debba presentare la richiesta di liquidazione entro 100 giorni dal termine delle sue operazioni e, pertanto, in un arco temporale nel quale è assai probabile che il procedimento penda ancora davanti al pubblico ministero.

Tuttavia, resta da rilevare che, con ultimi provvedimenti normativi, quale l'introduzione dell'art.168 bis nel DPR n.115/2002 per la liquidazione delle spese relative alle intercettazioni telefoniche (vedi *infra*), il Legislatore rende chiaro l'intento di perseguire il duplice scopo di concentrare sul magistrato avanti al quale si è prodotta la spesa l'obbligo della relativa liquidazione, indipendentemente dall'essere il procedimento ormai passato ad altra fase o stato, nonché di ottenere una liquidazione in tempi *stretti* e, comunque sia, più ridotti del passato.

Come anticipato, quanto alla richiesta di liquidazione, trovano applicazione le disposizioni sulla decadenza di cui all'art. 71, secondo e terzo commi DPR n.115/2002, nel senso che, a pena di decadenza, il consulente deve presentare la richiesta di liquidazione dei compensi entro e non oltre 100 giorni dal compimento delle operazioni.

Qualora il termine non sia rispettato sarà compito del pubblico ministero rilevarlo quando provvederà sulla richiesta di liquidazione¹.

2.2. Altri ausiliari del pubblico ministero.

Rientrano nella categoria dell'ausiliario del magistrato (art. 3 lett. n, DPR n.115/2002) e, dunque, del pubblico ministero, anche:

a) *“l'interprete tecnico, l'interprete, traduttore”*;

b) *“qualunque altro soggetto competente, in una determinata arte o professione che il magistrato ... puo' nominare a norma di legge”*(questa categoria, peraltro, per il pubblico ministero appare residuale perché in presenza delle caratteristiche indicate sarà nominato un consulente tecnico);

c) qualunque altro soggetto *“comunque idoneo al compimento di atti... che il magistrato ... puo' nominare a norma di legge”* (e che si differenzia dai soggetti di cui alla lett. b perché manca di una qualificazione professionale, risultando soltanto idoneo *“al compimento di atti”*).

Per gli importi da liquidare si applicano gli artt. 49-57 DPR n.115/2002 e il DM 30 maggio 2002.

Per il procedimento di liquidazione si applicano gli artt. 71 e 168 DPR n.115/2002.

La competenza alla liquidazione è attribuita al magistrato che procede, (artt. 71, comma 1, e 168, comma 1, DPR n.115/2002)².

Anche in questo caso, si applicano le disposizioni sulle decadenze di cui all'art. 71, secondo e terzo commi, DPR n.115/2002, che vanno rilevate dallo stesso pubblico ministero quando provvede sulla richiesta di liquidazione³.

2.3. Custodi giudiziari.

Pur potendo rientrare nella categoria indicata al par. 2, lett. c) (qualunque altro soggetto *“comunque idoneo al compimento di atti... che il magistrato ... puo' nominare a norma di legge”*), presentano alcune particolarità.

Per gli importi da liquidare (per custodia, conservazione e spese) si applicano gli artt. 58 e 59 DPR n. 115/2002⁴.

¹ Nel caso di opposizione (proposta ai sensi dell'artt. 170 DPR n.115/2002 e 15 d.lgs. n. 150/2011) la decadenza va opportunamente eccepita dal pubblico ministero, cui va notificato il ricorso, a mezzo di atto di costituzione nel giudizio. I termini vanno calcolati ai sensi dell'art. 155 c.p.c.

² E' consolidata la giurisprudenza per cui “magistrato che procede” è quello che dispone materialmente degli atti al momento in cui sorge la necessità di provvedere, cioè al momento della presentazione della richiesta di liquidazione. Il magistrato che procede, dunque, con riferimento alla data di presentazione della richiesta di liquidazione, sarà:

- nella fase delle indagini preliminari, il pubblico ministero,
- dopo l'archiviazione (e la richiesta di archiviazione), il Gip,
- dopo l'esercizio dell'azione penale, il giudice della cognizione,
- dopo la definitività della sentenza, il giudice dell'esecuzione.

Peraltro, trovando applicazione le disposizioni sulle decadenze (cfr. sub) la competenza, nel caso di rispetto del termine per la richiesta, sarà quasi sempre del pubblico ministero.

³ Nel caso di opposizione (proposta ai sensi dell'artt. 170 DPR n.115/2002 e 15 d.lgs. n. 150/2011) la decadenza va opportunamente eccepita dal pubblico ministero, cui va notificato il ricorso, a mezzo di atto di costituzione nel giudizio. I termini vanno calcolati ai sensi dell'art. 155 c.p.c.

⁴ Specificamente:

- per veicoli a motore e natanti, il Decreto Interministeriale 2 settembre 2006 n. 265;

Per il procedimento di liquidazione si applicano gli artt. 72 e 168 DPRn.115/2002.

Per la competenza alla liquidazione operano i principi già esposti per gli altri ausiliari.

E' competente, dunque, il "magistrato che procede": *"quello che dispone materialmente degli atti al momento in cui sorge la necessità di provvedere, cioè al momento della presentazione della richiesta di liquidazione"*.

Quanto ai termini entro i quali i custodi devono presentare la richiesta di liquidazione, non trovano applicazione le disposizioni sulle decadenze di cui all'art. 71, secondo e terzo commi DPR n.115/2002, ma quelle sulla prescrizione⁵.

3. In tema di liquidazioni.

I compensi disposti a favore degli ausiliari del magistrato (quali consulenti tecnici, interpreti, traduttori) rappresentano una voce cospicua delle spese di giustizia, tra altro trattandosi di liquidazioni anticipate dall'Erario e non sempre recuperabili (posto che non sempre il procedimento si conclude con una condanna alle spese ovvero il condannato è escutibile).

Qui richiamando quanto già previsto con il provvedimento del giorno 1.12.2017 (O.S.n.27/2017, in copia allegato per comodità), anche integrandolo, si annota quanto segue.

3.1. Decreto di liquidazione.

"La liquidazione delle spettanze agli ausiliari del magistrato e dell'indennità di custodia è effettuata con decreto di pagamento, motivato, del magistrato che procede." (art.168 DPR n.115/2002)⁶.

Occorre, pertanto, un autonomo, motivato decreto, il quale non deve essere emesso d'ufficio, ma dietro domanda dell'interessato nel rispetto del termine prescrizione o di decadenza di cui all'art.71 DPR n.115/2002 (in ordine alla necessità di una specifica

- per altri beni gli usi locali (ai sensi dell'art. 58, co. 2, cit. e art. 3 DM n. 265/2006).

In particolare, con riferimento alle "merci", potrà determinarsi l'importo:

o sulla base della tariffa di custodia giornaliera determinata dall'Agenzia del Demanio, in mancanza di diversa indicazione del custode di uno specifico uso locale, o secondo le determinazioni del magistrato, d'intesa col Procuratore, qualora il custode indichi un diverso uso; secondo Cass. Civ. n. 752/2016 la determinazione dovrà avvenire "dovendo intendersi il corrispettivo della custodia usualmente praticato dagli operatori del settore nella realtà economica del luogo dove l'attività è svolta".

⁵ In particolare:

- di norma opera la prescrizione decennale, decorrente da ogni singolo giorno in cui è maturato il diritto;
- si applica il termine quinquennale di prescrizione stabilito dall'art. 2948 n. 4 c. c. solo nel caso in cui nel provvedimento di conferimento dell'incarico sia stabilita una periodicità nella corresponsione del compenso.

La prescrizione va rilevata dallo stesso pubblico ministero quando provvede sulla richiesta di liquidazione 16. Nel caso di opposizione (proposta ai sensi dell'artt. 170 DPR n.115/2002 e 15 d.lgs. n. 150/2011) la decadenza va opportunamente eccepita dal pubblico ministero cui va notificato il ricorso a mezzo di atto di costituzione nel giudizio.

Operano le cause di interruzione previste dal codice civile. In particolare, *"la prescrizione è interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore"* (art. 2943, comma 4, c.c.); dunque, ai sensi dell'art. 1219, comma 1, *"il debitore è costituito in mora mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto"*.

⁶ In ordine alle spettanze che il magistrato è tenuto a liquidare, la relazione illustrativa all'art.168 precisa che terminologicamente queste si riferiscono *"all'onorario, alle spese e indennità di trasferta e alle spese per l'espletamento dell'incarico..."*

domanda di liquidazione, gli artt. 71 e 72 DPR n.115/2002 prevedono che la stessa sia presentata dagli ausiliari del magistrato e dal custode).

Secondo la giurisprudenza, il decreto non è suscettibile di revoca (o di modifica) d'ufficio, posto che l'autorità giudiziaria che lo emette, salvo i casi espressamente previsti, ha consumato il proprio potere decisionale. Del resto, un potere di revoca o modifica sarebbe incompatibile con la previsione di un termine perentorio concesso alle parti per opporsi al decreto⁷.

L'art.168 richiamato precisa che il decreto di liquidazione deve essere motivato e all'obbligo della motivazione corrisponde la necessità che la stessa sia adeguata, laddove il mero richiamo alle disposizioni in materia di liquidazioni apparirebbe generico, quando non accompagnato ad una esplicitazione delle modalità del computo nella concreta situazione *de qua*, restando impedita la ricostruzione dell'iter logico giuridico seguito per pervenire alla decisione, donde l'illegittimità del provvedimento impugnato⁸.

Non si rinviene una specifica disposizione in merito al **termine** entro il quale il decreto vada emesso, come anche chiarito dalla Circolare Ministero Giustizia 10/01/18.

Tuttavia, secondo la Circolare Ministero Giustizia-DAG del 22/12/09 n. 0159237.U. *“La liquidazione delle spese di giustizia deve essere effettuata senza ritardo non appena ne sussistano i presupposti e si sia in possesso della completa documentazione di spesa”*.

Inoltre, seppur sul versante della liquidazione dei compensi per il gratuito patrocinio, l'art.83, comma 3 bis DPR n.115/2002 (come modificato dall'art.1, comma 783, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208), dispone che *“Il decreto di pagamento e' emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta”*.

E questa modifica legislativa, per il contenuto letterale e per la specifica norma nella quale è inserita, ossia quella che attiene alla liquidazione del dovuto anche agli ausiliari del magistrato, dimostra l'intento del legislatore di ridurre i tempi di liquidazione dei compensi. Del resto, che la tendenza sia quella di ridurre i tempi della liquidazione, trova ulteriore argomento nella nuova disciplina in materia di intercettazioni e di cui *infra*.

3.2. La comunicazione del decreto di liquidazione.

Come noto, l'avviso col quale si comunica alle parti e al beneficiario il decreto di pagamento del compenso all'ausiliario serve a permettere la verifica della congruità della liquidazione e l'eventuale opposizione (art.170 DPR n.115/2002).

E' altrettanto nota la disposizione dell'art.168 DPR n.115/2002, la quale stabilisce che *“La liquidazione delle spettanze agli ausiliari del magistrato e dell'indennità di custodia è effettuata con decreto di pagamento...Nel processo penale il decreto è titolo provvisoriamente esecutivo solo se sussiste il segreto sugli atti di indagine o sulla iscrizione*

⁷ Cass. Civ., I Sez., Sentenza n. 22010 del 19/10/07; Cass. Civ., Sez. VI, Ordinanza n. 12795 del 06/06/14; Ordinanza n.1196 del 18/01/17 e Ordinanza n. 20640 del 31/08/17

⁸ Esplicitazione che, *“come nel caso in cui tale provvedimento sia emesso per definire un procedimento in camera di consiglio, non dev'essere ampia come quella della sentenza... ma può ben essere sommaria, nel senso che il giudice.. può limitarsi ad indicare quali elementi, tra quelli indicati nella istanza che lo ha sollecitato, lo abbiano convinto ad assumere il provvedimento richiesto, essendo comunque tenuto, in ottemperanza all'obbligo motivazione impostogli dall'art.111, c. 6, Cost., a dar prova, anche per implicito, di aver considerato tutta la materia controversa”* (Cass. Sez. VI Civ., Ordinanza n. 21800 del 24/09/13).

della notizia di reato ed è comunicato al beneficiario; alla cessazione del segreto è comunicato alle parti, compreso il pubblico ministero, nonché nuovamente al beneficiario ai fini dell'opposizione.”.

“La norma in commento persegue l’obiettivo di risolvere il problema di come contemperare il segreto investigativo con l’esigenza di liquidare l’ausiliario all’esito dell’espletamento dell’incarico. Nella formulazione della norma originaria questo contemperamento non era possibile... Nell’attuale norma è prevista la provvisoria esecutività nel processo penale solo in caso di segreto istruttorio, con decorrenza dei termini per l’opposizione per tutti dalla cessazione del segreto. Così, in assenza di segreto, il decreto diventa esecutivo solo alla scadenza dei termini per l’opposizione, come oggi. Se c’è il segreto, il decreto è esecutivo per consentire il pagamento all’ausiliario ed è portato a conoscenza dei possibili opposenti solo dopo, proprio per consentire l’opposizione” (Relazione illustrativa all’art.168 DPR n.115/2002).

Il decreto, pertanto, va comunicato, a seconda dei momenti, ora soltanto al beneficiario, ora anche alle altre parti.

Quanto, però, alle modalità della comunicazione, il Legislatore non ha *“ritenuto di doverle specificare, poiché valgono le regole ordinarie”* (Relazione illustrativa all’art.168 DPR n.115/2002).

Intanto, trattandosi di comunicazione (e non di notificazione o avviso), si potrà ricorrere al mezzo tecnico più celere, quale la posta elettronica se il beneficiario ne disponga (ovvero il fax o anche la comunicazione telefonica, seguita dall’attestazione relativa).

Del resto, rientrando la liquidazione in una procedura *processualcivilistica*, la comunicazione potrà avvenire mediante secondo le modalità di cui all’art.136 c.p.c., tra le quali il ricorso alla posta elettronica o ad altro mezzo tecnico di trasmissione (telex).

Tenendo conto della duplice funzione della comunicazione del decreto di liquidazione, ossia di contemperare l’esigenza del beneficiario di ottenere il compenso all’esito dell’incarico con quella delle parti di poter esercitare la facoltà di opposizione nei termini di legge, qualora siano titolari del relativo interesse, appare conforme agli scopi normativi prevedere che

- nel corso delle indagini preliminari, finché sussista il segreto d’indagine, si provvederà a comunicare il decreto soltanto all’ausiliario e col mezzo tecnico più celere e idoneo (privilegiando la posta elettronica se il beneficiario ne disponga (ovvero il fax o anche la comunicazione telefonica, seguita dall’attestazione relativa);
- nel caso di ricorso alla procedura di cui all’art.360 c.p.p., essendo un caso in cui il “segreto istruttorio” viene meno per le parti intervenute nella procedura, la comunicazione del decreto deve pervenire a quelle che siano titolari del diritto a esercitare l’eventuale opposizione;
- sarà, pertanto, necessario dare la comunicazione all’indagato e al suo difensore: quanto al difensore ricorrendo al sistema di notificazione telematica (SNT); quanto all’indagato, se domiciliato presso il difensore con il SNT; se detenuto, tramite la polizia penitenziaria; se libero, ricorrendo alla posta elettronica, ovvero al fax, ovvero alla comunicazione telefonica, con successiva attestazione d’esecuzione.

- tuttavia, si deve valutare che, talora, la comunicazione si risolverebbe in un'inutile attività, laddove, all'esito delle indagini, il procedimento penale si definisse con l'archiviazione;
- pertanto, una meditata lettura delle norme e delle finalità sottese può anche consigliare di attendere la conclusione delle indagini e il conseguente venir meno del segreto istruttorio;
- infatti, la comunicazione in questione adempie la necessità di consentire un controllo sulla liquidazione a chi sia legittimato a proporre l'opposizione e lo stesso art.168 citato prevede che, cessato il segreto istruttorio, il decreto sia comunicato alle parti ai fini dell'opposizione e, di nuovo, all'ausiliario;
- anche in questa evenienza la comunicazione avverrà col mezzo tecnico più idoneo e celere, potendosi prevedere più ipotesi: all'ausiliario mediante posta elettronica o fax; ai difensori degli indagati ed agli indagati inserendo la comunicazione nell'avviso di cui all'art.415 bis c.p.p.;
- qualora le indagini preliminari non si chiudano con l'avviso di cui all'art.415 bis cp.p. ma, ora con la richiesta di decreto penale, ora con la richiesta di giudizio immediato, ora di rito direttissimo, sarà necessario inviare la comunicazione ai difensori mediante l'applicativo SNT e agli indagati, se domiciliati presso il difensore, tramite il SNT; se detenuti, tramite la polizia penitenziaria; se liberi, ricorrendo alla posta elettronica, ovvero al fax, ovvero alla comunicazione telefonica, con successiva attestazione d'esecuzione.

Nei procedimenti a carico di "ignoti" la comunicazione sarà, ovviamente, data soltanto all'ausiliario.

Quanto alle persone offese, non avendo interesse all'opposizione, non appare necessaria la comunicazione in esame.

Vero che l'art.170 DPR n.115/2002 prevede che *"Avverso il decreto di pagamento emesso a favore dell'ausiliario del magistrato, del custode...il beneficiario e le parti processuali, compreso il pubblico ministero, possono proporre opposizione. L'opposizione e' disciplinata dall'articolo 15 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150"*; tuttavia, secondo principio generale, occorre sempre verificare la legittimazione ad agire, ossia l'esistenza di un interesse tutelabile nel procedimento penale la persona offesa non sopporta le spese di cui si tratta.

Poiché il decreto di liquidazione è compilato dall'Ufficio Spese di Giustizia, per funzionalità di sistema spetta al medesimo di inoltrare le relative comunicazioni, tranne quando la comunicazione sia inserita nell'avviso di cui all'art.415 bis c.p.p., essendo compito delle Segreterie le relative notificazioni.

In tutti gli altri casi, il personale dell'Ufficio Spese chiederà alle Segreterie di fornire i dati aggiornati e necessari ad eseguire la comunicazione, qualora non già a disposizione o ricavabili dalla consultazione del sistema SICP.

Ovviamente, nel caso di definizione delle indagini preliminari con richiesta d'archiviazione non occorrerà dare alcuna comunicazione alle parti.

3.3. Incarichi, liquidazioni, spese rimborsabili.

Come noto, l'incarico può essere conferito singolarmente ovvero collegialmente, tranne quando la collegialità non sia d'obbligo.

3.3.1. Personalità dell'incarico.

Indipendentemente dalla singolarità o collegialità dell'incarico, appare utile rammentare che la disciplina in materia di consulenze tecniche (e perizie) e le norme inerenti all'iscrizione negli albi dei Consulenti e dei Periti (art.13 disp.att.c.p.c. e art.67 disp.att.c.p.p., nonché art.15 legge 8.3.2017 n.24 in tema di consulenti medico-legali) suggeriscono che l'incarico abbia natura personale e che non può essere conferito a persone giuridiche o enti collettivi.

3.3.2. Spese (art.56 DPR n.115/2002).

Come noto agli ausiliari spettano “...*le spese di viaggio e il rimborso delle spese sostenute per l'adempimento dell'incarico*” (art.49 DPR n.115/2002)

Quanto alle spese sostenute dall'ausiliario, se è ovvio che le spese autorizzate al momento del conferimento dell'incarico sono rimborsabili, altrettanto non è per le spese sopportate ma non preventivamente autorizzate dal magistrato.

E' nota la prassi di autorizzare anche il rimborso di tali spese con provvedimenti assunti “*ora per allora*”. Tuttavia, poiché la normativa non appare consentirlo, sarà opportuno non ricorrere più a questi provvedimenti e, al momento del conferimento dell'incarico, autorizzare l'ausiliario alle spese *necessarie* all'adempimento dell'incarico, con formula, pertanto, onnicomprensiva.

Qualora si intenda rifondere il Consulente anche delle spese affrontate per recarsi presso l'Ufficio a ricevere l'incarico, sarà necessario inserire nel provvedimento di nomina l'autorizzazione all'uso del mezzo proprio o di altro mezzo per tale evenienza e sarà necessario che il provvedimento di nomina sia emanato non al momento del conferimento dell'incarico, così anticipando l'assunzione della veste di Consulente in modo da rendere del tutto legittimi il rimborso delle spese per recarsi presso l'Ufficio a ricevere il conferimento dell'incarico. In questi casi, sarà opportuno, se il Consulente che s'intenda nominare risieda lontano dall'Ufficio, informarlo della possibilità ed in modo che si munisca dell'idonea documentazione da allegare alla richiesta di liquidazione.

Qualora, se autorizzato, il Consulente si avvalga della prestazione d'opera di un terzo, dovrà fare fronte alle relative spese (come si argomenta dall'art.56, comma terzo DPR n.115/2002. Discende che il collaboratore esterno non potrà direttamente chiedere il pagamento delle sue prestazioni a questo Ufficio, ma dovrà essere compensato dal Consulente, al quale, poi, l'Ufficio liquiderà anche queste spese.

Non è, pertanto, consentito al magistrato, all'atto del conferimento dell'incarico o con successivo provvedimento, di autorizzare il collaboratore del Consulente a chiedere direttamente all'Ufficio il pagamento di quanto dovutogli, né, tanto meno, autorizzare il Consulente in tal senso.

Inoltre, non è ammissibile che il prestatore d'opera esterno cui si sia rivolto il Consulente emetta fattura per i propri compensi a soggetto diverso dal Consulente, ma in rapporto con il Consulente (quali enti, società commerciali di cui il Consulente sia socio e casi simili).

Al fine di evitare successive incomprensioni, sarà opportuno che il magistrato chiarisca al Consulente questi aspetti importanti e non trascurabili dell'incarico che gli viene conferito.

3.3.3. Richiesta di liquidazione.

Si è già fatto cenno, tuttavia è opportuno ricordare che è importante che il magistrato informi l'ausiliario che la richiesta di onorario e di rimborso delle spese sostenute dovrà essere presentata non oltre 100 giorni dal "*compimento delle operazioni*" come disposto dall'art.71 DPR n.115/2002. Il rispetto del termine è a pena di decadenza e, pertanto, trascorsi i 100 giorni dal compimento dell'incarico non potranno più essere corrisposti e rimborsati onorari e spese, anche se autorizzate (cfr., tra altre, Cass., II Sez. civile, 4.3.2015 n.4373).

3.3.4. Urgenza del conferimento; complessità dell'incarico; termini.

Come noto, la misura degli onorari fissi, variabili e a tempo è stabilita mediante tabelle (art.50 DPR n.115/2002).

Altrettanto è noto che la misura degli onorari può essere aumentata se ricorra l'**urgenza** dell'incarico.

Riguardo agli **onorari a tempo** "*..le tabelle relative agli onorari a tempo individuano il compenso orario... la percentuale di aumento per l'urgenza..*" (art.50, terzo comma DPR n.115/2002), e l'art 4 legge n.319/80 stabilisce che l'onorario a tempo può essere raddoppiato quando è previsto un termine non superiore a 5 giorni per espletare l'incarico, mentre è aumentabile fino alla metà quando il termine non supera i 15 giorni .

Gli **onorari fissi e variabili** "*... possono essere aumentati, sino al venti per cento, se il magistrato dichiara l'urgenza dell'adempimento con decreto motivato..*" (art.51, secondo comma DPR n.115/2002).

Se sia urgente l'espletamento dell'accertamento tecnico, sarà necessario espressamente indicarlo nel decreto di conferimento dell'incarico mediante adeguata motivazione e senza ricorrere a mere formule di stile.

Del resto, la norma che prevede l'aumento degli onorari fissi e variabili a fronte dell'urgenza (art.51, secondo comma DPR n.115/2002), espressamente, stabilisce che la dichiarazione d'urgenza e la relativa motivazione siano effettuate dal magistrato con decreto al momento del conferimento dell'incarico e non durante, né dopo la conclusione.

Conferendo l'incarico occorrerà, altresì, stabilire il **termine** entro il quale l'ausiliario dovrà rispondere al quesito, se non possibile immediatamente, ed eventuali proroghe potranno essere concesse soltanto se richieste prima del termine di scadenza. Si tenga conto che il mancato rispetto del termine stabilito o prorogato impedisce la liquidazione di vacanze per il periodo successivo alla scadenza negli incarichi liquidabili "a tempo" e impone la riduzione di un terzo degli onorari negli altri casi (art.52, secondo comma DPR n.115/2002). Nei casi in cui l'ausiliario richieda l'aumento del corrispettivo da liquidare per la **complessità** dell'incarico conferito, si ricorda che l'aumento dell'onorario fino al doppio ex art.52, primo comma DPR n.115/2002, è consentito solo in presenza di prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà. In questi casi, sarà necessaria una ponderata valutazione del magistrato e un'adeguata motivazione che dia conto e giustifichi l'aumento del corrispettivo. Appare utile, pertanto, qualora l'incarico da affidare si profili

fin da subito particolarmente complesso ed oneroso, prendere contatto con il Consulente che s'intenda nominare, informandolo della natura dell'incarico e degli importi liquidabili.

3.3.5. Incarichi collegiali.

Fermo restando quanto fin'ora annotato, in caso di conferimenti di incarico collegiali (non inerenti a casi di responsabilità sanitaria) l'art.53 DPR n.115/2002 dispone che il compenso globale è determinato sulla base di quello spettante al singolo, aumentato del quaranta per cento per ciascuno degli altri componenti il collegio, a meno che il magistrato non disponga che ognuno degli incaricati debba svolgere personalmente e per intero l'incarico affidatogli. Poiché l'incarico collegiale è tipico delle vicende più complesse, le quali richiedono spesso alti profili di specializzazione, sarà opportuno informare i Consulenti da nominare in merito agli importi loro liquidabili (anche richiamando l'art.53 nel decreto di nomina e conferimento dell'incarico).

Inoltre, è opportuno rammentare che i Consulenti devono presentare **un'unica** richiesta di liquidazione e non tante quanti siano i Consulenti.

Comunque sia, soprattutto quando gli accertamenti tecnici richiesti, pur finalizzati ad un'unica risposta, richiedano verifiche e indagini distinte, per evitare *equivoci* si potrà anche scegliere di procedere separatamente, ossia tanti incarichi a quanti Consulenti, con quesiti diversi e con diverse liquidazioni di onorari.

In materia di **responsabilità sanitaria**, l'art.15 legge n.24/2017 obbliga di affidare la consulenza tecnica ad un medico legale e a uno o più specialisti nella disciplina oggetto del procedimento.

L'incarico, pertanto, sarà sempre collegiale.

Nella determinazione del compenso non si applicherà l'aumento del 40% per ciascuno degli altri componenti del collegio come previsto dall'art.53 DPR n.115/2002 (art.15, quarto comma legge n.24/2017).

3.3.6. Modalità di nomina e conferimento dell'incarico "a distanza".

Al di là della procedura di cui all'art.360 c.p.p., quando si conferisca incarico ai sensi dell'art.359 c.p.p., si potrà sempre valutare se sia effettivamente necessaria la presenza del Consulente avanti al magistrato.

S'intende qui rilevare che spesso si può nominare e conferire l'incarico all'ausiliario, facendogli pervenire il provvedimento con idoneo mezzo tecnico.

Si tratta di un risparmio di tempo (e denaro), cui si può ricorrere in più ipotesi, ad esempio quando non sia agevole ottenere la presenza del Consulente, ovvero quando gli atti da consultare per l'espletamento dell'incarico siano trasformabili in formato digitale e inoltrabili ricorrendo alla posta elettronica ed in altre circostanze analoghe.

4. Competenze in materia di intercettazioni telefoniche.

La liquidazione delle competenze degli operatori telefonici merita un paragrafo dedicato.

Intanto, è da precisare che la liquidazione agli operatori telefonici riguarda soltanto le spese sostenute per le intercettazioni telefoniche, poiché i tabulati telefonici rilasciati dall'1/1/2010, anche se richiesti precedentemente a tale data, sono gratuiti (ex art. 96 D.Lgs. n.259/13 come modificato dalla Legge n.191/06).

Già considerate spese straordinarie ai sensi dell'art.70 DPR n.115/2002, le spese relative alle intercettazioni sono state, poi, comprese tra le spese proprie del procedimento, dopo che la legge n.311/2004 introdusse la lettera i-bis nell'art.5, primo comma del Decreto stesso.

Tuttavia, la novella legislativa determinò un vuoto normativo, estrapolando le spese per intercettazioni dal novero delle spese straordinarie di cui all'art.70 del medesimo testo unico e facendo, così, venir meno il richiamo ivi contenuto alle disposizioni in materia di liquidazione della spesa di cui agli artt. 168 e segg.

In conseguenza, nell'assenza di una specifica disciplina, la nota Ministero Giustizia n. DAG 014100.U. del 29/07/16 intervenne per individuare le modalità di liquidazione e il magistrato competente, stabilendo che avrebbe continuato a trovare applicazione la norma di portata generale di cui all'art.168 DPR n.115/2002, richiamata dall'art. 70 dello stesso DPR e la giurisprudenza individuò per le liquidazioni l'autorità giudiziaria “ *cui è demandata la decisione nel merito e che, per tale ragione, ha la disponibilità..degli atti al momento della richiesta di liquidazione della fattura*”.

In questi casi, la nota ministeriale indicava che l'Ufficio giudiziario che aveva disposto le intercettazioni e, quindi, ricevuto la richiesta di liquidazione in un momento successivo al trasferimento del fascicolo, era tenuto a inoltrare la richiesta al nuovo Ufficio – Tribunale o Procura – che doveva, pertanto, provvedere a emettere il decreto di liquidazione⁹.

Per porre rimedio a questo vuoto normativo e alla giurisprudenza formatasi, talora in modo contraddittorio, il Legislatore ha messo mano alla materia con il Decreto Legislativo n.102/2018 proprio dedicato alle spese di giustizia per le intercettazioni.

Il Decreto introduce l'art.168 bis nel DPR n.115/2002, secondo il quale per tali spese la liquidazione deve essere effettuata **senza ritardo** con **decreto di pagamento del P.M. che ha richiesto o eseguito l'autorizzazione a disporre le operazioni di intercettazione**.

Certamente la normativa in questione consente di superare le incertezze interpretative in ordine all'individuazione dell'ufficio giudiziario competente alla liquidazione di tali spese nelle ipotesi in cui, per ragioni di competenza territoriale o funzionale, il procedimento sia *migrato* da un ufficio giudiziario ad un altro, restando sempre e soltanto competente il pubblico ministero che richiese o eseguì le operazioni di intercettazione.

Inoltre, il nuovo art.168 bis DPR n.115/2002 attribuisce al decreto di liquidazione la qualità di titolo provvisoriamente esecutivo se sussista il segreto sugli atti di indagine o sulla iscrizione della notizia di reato, stabilendo che sia comunicato al solo beneficiario e che, cessate le esigenze di segretezza, sia comunicato anche alle parti, riproducendo la disposizione di cui all'art.168, terzo comma.

⁹ Tuttavia, la nota ministeriale richiamata chiariva che tale principio “*..non si applica ai casi di trasmissione al giudice di richieste che non determinano né un passaggio di fase, né un trasferimento della signoria sul procedimento (quali ad esempio le richieste di proroga delle indagini preliminari o di emissione di misura cautelare), nonché a quelli in cui la trasmissione della richiesta non sia accompagnata dal trasferimento degli atti relativi alle intercettazioni (come nel caso della richiesta di archiviazione, al cui accoglimento segue, peraltro, la restituzione degli atti al pubblico ministero): in tali ipotesi, infatti, sarà sempre il pubblico ministero a dover provvedere alla liquidazione delle spese per le intercettazioni, anche se la relativa richiesta fosse arrivata successivamente alla trasmissione al giudice delle suddette richieste*”. Su questi argomenti, si leggano gli articoli del dr. Giuseppe Cuzzocrea, dirigente amministrativo: “Competenze operatori telefonici. Decreto Legislativo n. 120 del 2/10/18” pubblicato nel sito internet “professionegiustizia.it” e “Decreto di liquidazione secondo le norme del Testo Unico Spese di Giustizia, alla luce della giurisprudenza e delle disposizioni regolamentari”, pubblicato sul sito internet “Diritto.it

Pertanto anche in questa materia occorrerà dare le comunicazioni ricorrendo alle modalità già esaminate nel paragrafo dedicato e di cui sopra.

Si tratta, pertanto, di una novità legislativa che si pone sul solco della riduzione dei termini per procedere alla liquidazione delle spese di giustizia.

Non essendo, comunque sia, il decreto di liquidazione ascrivibile ai provvedimenti adottabili d'ufficio, sarà pur sempre necessario "attendere" la relativa richiesta da parte dell'operatore telefonico.

5. Spese di custodia e restituzione dei beni sequestrati.

Si è già fatto cenno alla figura del custode giudiziario nel paragrafo dedicato, al quale si rimanda.

Resta a rilevarsi che un'altra voce consistente delle spese di giustizia è rappresentata dai compensi ai custodi giudiziari.

L'esperienza di molti uffici giudiziari insegna che, talora, siano numerosi i beni, prevalentemente veicoli, giacenti presso terzi depositari, talvolta anche da tempo rispetto alla definizione del procedimento. Ovvie le conseguenze dannose per l'Erario, esposto ad esborsi non giustificati da reali esigenze procedurali e che vanno a gravare ulteriormente sul capitolo di bilancio delle spese di giustizia.

E', pertanto, importante adottare ogni utile accorgimento sia per mantenere lo stretto tempo necessario, ove possibile, il vincolo sui beni sequestrati sia per, conseguentemente, ridurre al minimo indispensabile le relative spese di custodia.

Un espediente consiste nel nominare custode giudiziario il proprietario stesso del bene ovvero la persona a cui venne sequestrato, magari provvedendo a sostituire quello originariamente nominato d'iniziativa dalla polizia giudiziaria.

Sarà, comunque sia, necessario restituire le cose sequestrate appena non sia più utile il mantenimento del vincolo, al fine anche predisponendo un controllo periodico dei beni ancora in sequestro.

In merito alla restituzione dei beni sequestrati, è noto che la relativa disciplina è stata riscritta dal D.L.30 giugno 2005, n. 115, modificando l'art. 150 DPR n.115/2002 e prevedendo la condizione del previo pagamento, da parte del richiedente, delle spese per la custodia e conservazione delle cose sequestrate e affidate alla custodia di terzi, ad eccezione delle ipotesi in cui siano stati pronunciati a) provvedimento di archiviazione; b) sentenza di non luogo a procedere; c) sentenza di proscioglimento; d) ovvero dell'ipotesi in cui le cose appartengano a persona diversa dall'imputato e) ovvero, ancora, dell'ipotesi in cui il decreto di sequestro sia stato revocato a seguito di decisione conseguente al procedimento di riesame.

A fronte di queste eccezioni e delle problematiche riscontrate, anche presso altri Uffici di Procura, quando, corrisposte dall'indagato le spese di custodia e riavuto il bene, siano poi seguiti i provvedimenti giudiziari sopra richiamati, appare opportuno, come già disposto, che nel caso di restituzione alla persona sottoposta alle indagini della cose sequestrate, le spese di custodia siano anticipate dall'Erario, con successiva possibilità di recupero.

Si tratta di una soluzione ragionata e che non comporta particolari, ingiustificati, oneri, soprattutto tenendo conto di quanto previsto dall'art. 150, terzo comma DPR n.115/2002.

La norma in questione, infatti, stabilisce che le spese di custodia e conservazione delle cose sequestrate siano in ogni caso dovute dall'avente diritto alla restituzione (quindi anche quando non sia intervenuta pronuncia di condanna, ovvero nell'ipotesi in cui le cose sequestrate appartengano a persona diversa dall'indagato) per il periodo successivo al trentesimo giorno dalla rituale comunicazione del provvedimento di dissequestro.

Il quarto comma dello stesso articolo, inoltre, prevede che con il provvedimento di restituzione l'interessato debba essere espressamente informato che le spese in questione sono in ogni caso a suo carico una volta decorsi i trenta giorni stabiliti, così da renderlo edotto sulle conseguenze del mancato tempestivo esercizio delle sue facoltà e, quindi, dell'obbligazione diretta che sorge a suo carico nei confronti del custode.

Il provvedimento dovrà essere comunicato sia all'avente diritto sia al custode:

“...Il provvedimento di restituzione e' comunicato all'avente diritto ed al custode. Con il medesimo provvedimento e' data comunicazione che le spese di custodia e conservazione delle cose sequestrate, decorsi trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, sono in ogni caso a carico dell'avente diritto alla restituzione e che le somme o valori sequestrati, decorsi tre mesi dalla rituale comunicazione senza che l'avente diritto abbia provveduto al ritiro, sono devoluti alla cassa delle ammende” (art.150, quarto comma DPR n.115/2002).

Si tratta, pertanto, di un efficace meccanismo per trasferire l'onere delle spese di custodia dall'Erario all'avente diritto alla restituzione, sia pure limitatamente al periodo successivo al trentesimo giorno dalla comunicazione di cui al citato art.150, quarto comma.

Inoltre, la seconda parte del quarto comma del medesimo art.150 dispone quanto alle somme o valori sequestrati prevedendo che *“decorsi tre mesi dalla rituale comunicazione senza che l'avente diritto abbia provveduto al ritiro, sono devoluti alla cassa delle ammende”*, così ponendo termine al precedente complesso meccanismo previsto dal legislatore del Testo Unico sulle spese di giustizia per la restituzione delle somme e dei valori in sequestro (artt. 151 e 154 DPR n.115/2002) ¹⁰.

Qualora l'avente diritto alla restituzione delle cose affidate alla custodia di terzi sia **ignoto o irreperibile** il riformato testo dell'art.151 DPR n.115/2002 prevede che il cancelliere debba sollecitamente presentare gli atti al magistrato (giudice o pubblico ministero, a seconda della fase processuale), il quale ne ordinerà la vendita, stabilendo le modalità ed il luogo in cui la medesima deve eseguirsi¹¹.

¹⁰ Secondo la disciplina previgente, per pervenire al provvedimento di definitiva destinazione anche di una piccola somma di denaro era necessario che il giudice pronunciasse (e la cancelleria comunicasse) tre provvedimenti in un breve lasso di tempo: l'ordinanza di restituzione, l'ordinanza che informava l'interessato che non avendo provveduto al ritiro si sarebbe fatto luogo alla vendita o all'assegnazione e l'ordinanza che disponeva la vendita o l'assegnazione. Secondo la Circolare del Ministero della Giustizia del 15.3.2006 *“La modifica dell'art. 151 T.U. è conseguenza del diverso regime previsto nel precedente art. 150 T.U. Invero, una volta precisato che le spese per la custodia dei beni sono a carico dell'avente diritto, limitatamente al periodo successivo al trentesimo giorno dalla comunicazione del provvedimento di restituzione, viene meno l'esigenza di provvedere alla vendita di tali beni. Infatti, dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione cessa il carattere pubblico della funzione di custodia e sorge, a carico dell'avente diritto negligente, un'obbligazione diretta verso il custode, il quale ha l'onere di attivarsi nei confronti di colui che, anche minorenne al momento del fatto che ha determinato il sequestro, non abbia provveduto tempestivamente al ritiro del bene. La necessità della vendita, ovviamente, permane nell'ipotesi residuale in cui l'avente diritto alla restituzione sia ignoto ovvero irreperibile o nell'ipotesi in cui i beni siano affidati alla cancelleria e l'avente diritto non abbia provveduto al ritiro”*.

¹¹ A cura della cancelleria/segreteria, il provvedimento che dispone la vendita deve essere affisso, per dieci giorni continui, nell'albo del tribunale e degli altri uffici giudiziari del circondario. L'elenco dei beni invenduti dovrà essere presentato al magistrato per la distruzione (art. 151, comma 5, T.U.). Ugualmente dovranno essere venduti ed eventualmente distrutti i beni affidati alla cancelleria per i quali l'avente diritto non ha provveduto al ritiro (art. 151, ultimo comma, T.U.). L'art. 154 del Testo Unico disciplina la destinazione: a) delle somme e valori sequestrati non ritirati dall'avente diritto: questi sono devoluti alla cassa delle ammende, decorsi tre mesi dalla comunicazione dell'avviso di cui di cui all'ultima parte del comma 4 dell'art.150 T.U.; b) delle somme e valori

Da quanto esaminato, pertanto, si possono trarre le seguenti linee di comportamento in caso di sequestro.

- In caso di sequestro d'iniziativa della polizia giudiziaria, convalidando l'atto, si restituirà immediatamente quanto non utile ad essere mantenuto sotto il vincolo giudiziario.
- Qualora la polizia giudiziaria abbia nominato un terzo custode, si valuterà, se possibile, di revocare l'affidamento, nominando custode l'indagato o la persona a cui le sono state sequestrate.
- In caso di decreto di sequestro disposto dal magistrato, ove possibile, si disporrà l'affidamento delle cose alla persona a cui devono essere sequestrate, indicandolo nel provvedimento.
- Sarà necessario provvedere a periodici controlli sulla cose ancora sequestrate, per valutare se ancora il vincolo debba, o meno, permanere.
- In caso di richieste di restituzione, si disporrà la restituzione con spese a carico dell'Erario, espressamente informando l'interessato che le spese in questione saranno in ogni caso a suo carico per il periodo successivo al trentesimo giorno dalla rituale comunicazione del provvedimento di dissequestro, così da renderlo edotto sulle conseguenze del mancato tempestivo esercizio delle sue facoltà e, quindi, dell'obbligazione diretta che sorge a suo carico nei confronti del custode (art.150, quarto comma DPR n.115/2002).
- Egualmente, in caso di restituzione di somme o valori in sequestro, col provvedimento si renderà edotto l'avente diritto che, decorsi tre mesi dalla comunicazione senza che abbia provveduto a ritirare quanto restituito, saranno devoluti alla cassa delle ammende (art.150, quarto comma, seconda parte DPR n.115/2002).
- Alla restituzione si provvederà con decreto, il quale conterrà le informazioni di cui all'art.150 DPR n.115/2002 sopra ricordate e nel quale il bene sarà compiutamente individuato al pari della persona a cui debba essere restituito, onde consentire alla polizia giudiziaria o a chi altri sia delegato alla esecuzione un agevole adempimento
- Fermo restando quanto sopra, qualora l'avente diritto alla restituzione di quanto sequestrato sia ignoto o irreperibile, se ne ordinerà la vendita ovvero la distruzione (art.151 DPR n.115/2002).

6. Il registro modello 42.

Sempre sul tema, conviene richiamare l'attenzione sulla tenuta del registro delle cose sequestrate e affidate in custodia a terzi (il mod. 42), che, come noto, premette un costante controllo sulla sorte del bene in sequestro, anche in relazione allo stato del procedimento.

Per consentire la regolare tenuta del Registro, attualmente affidato alle cure della dr.ssa Irene Bava, è ovviamente necessaria l'indispensabile collaborazione del personale delle Segreterie, come, del resto, avviene in questo Ufficio.

appartenenti a persona ignota o irreperibile: questi sono devoluti alla cassa delle ammende, decorsi sei mesi dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile ovvero dalla data in cui il provvedimento è divenuto definitivo: c) del ricavato dalla vendita disposta ex art. 151 T.U.: questo, dedotte le spese prenotate a debito e le spese anticipate dall'erario (le spese di spedizione o le indennità di trasferta per le notificazioni a richiesta dell'ufficio, le spese ed onorari agli ausiliari del magistrato, l'indennità di custodia, le spese per gli strumenti di pubblicità dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria (art. 155 DPR n.115/2002), è devoluto alla cassa delle ammende, decorsi tre mesi dalla data in cui è stata eseguita la vendita. Per ciò che concerne le spese di custodia, è opportuno precisare che, sulla somma ricavata dalla vendita, vanno recuperate soltanto quelle anticipate dall'erario successivamente al provvedimento di dissequestro.

Poiché, però, sono sempre adottabili anche in questa materia delle “buone prassi”, è utile ricapitolare la procedura e indicare quanto sia essenziale al buon funzionamento della stessa. Come noto, quando un bene viene sequestrato, il personale di Segreteria annota sul SICP le relative iscrizioni anche inserendole sul registro modello 42. Si tratta di iscrizioni destinate a rimanere pendenti fino a quando il pubblico ministero, nel corso delle indagini preliminari, ordini la restituzione delle cose sequestrate ovvero ne disponga la vendita (art. 151 D.P.R. n. 115/2002, art. 260 c.p.p. e art. 83 norme attuazione stesso codice).

E' buona prassi che queste annotazioni siano tempestive, senza lasciare passare un significativo lasso temporale dal sequestro in quanto, se così avvenisse, potrebbe accadere che l'annotazione venga inserita in una data successiva a quella in cui il bene sia stato restituito e, in questo caso, l'iscrizione della restituzione non risulterebbe nel registro modello 42, con ovvie problematicità.

E' altrettanto buona prassi, per esauriente correttezza delle iscrizioni, che si iscriva nel SICP non soltanto la data della notificazione del provvedimento di restituzione del bene al legittimo proprietario (e al custode), ma anche la data in cui è avvenuta la restituzione stessa.


Nell'ipotesi in cui venga esercitata l'azione penale o sia stata richiesta l'archiviazione e sia stato emesso il provvedimento sulla destinazione del bene da parte pubblico ministero, si annota sulla copertina del fascicolo e, in particolare, sull'elenco delle cose sequestrate allegato al fascicolo stesso, l'avvenuta emissione del provvedimento. Nell'ipotesi, invece, in cui il pubblico ministero abbia esercitato l'azione penale senza disporre in merito ai beni sequestrati, l'ufficio giudiziario ricevente, una volta acquisita la disponibilità del fascicolo e con essa quella del bene sequestrato, lo iscrive, a sua volta, nel registro modello 42. Mentre, un tempo, quest'ultimo ufficio, una volta registrato il bene nel modello 42, provvedeva a comunicare il numero assegnato all'iscrizione al funzionario preposto al servizio presso l'ufficio di Procura per le opportune annotazioni sull'omologo registro, attualmente, con il sistema SICP ciò non avviene più. Pertanto, mentre un tempo soltanto a seguito di tale comunicazione e della successiva annotazione, l'iscrizione effettuata sul mod. 42 della Procura era da considerarsi non più pendente, oggi sarà a ciò sufficiente la data di trasmissione del fascicolo. Anche nel caso in cui il pubblico ministero, non avendo disposto il dissequestro nel corso delle indagini preliminari, trasmetta il fascicolo processuale al g.i.p. con richiesta di archiviazione, le cose sequestrate saranno prese in carico dalla cancelleria del giudice provvedendo all'iscrizione nel mod.42; ciò in quanto, nell'ipotesi in cui non debba essere ordinata la confisca, il provvedimento di restituzione sarà adottato dal g.i.p. con l'archiviazione. Si richiama, inoltre, l'attenzione sulla disposizione di cui all'art. 4 del D.M. 30 settembre 1989, secondo la quale, alla fine di ciascun anno solare deve essere compilata la rassegna numerica degli affari pendenti (art. 4 del D.M. 30 settembre 1989 n. 334), riepilogando quali siano i beni in sequestro in carico all'Ufficio. Nell'ambito di tali beni dovrà poi ulteriormente precisarsi quali siano quelli per i quali il provvedimento di destinazione è stato già adottato (e dunque occorra la sola esecuzione) e quelli per i quali detta adozione ancora non sia intervenuta.

Limitatamente ai beni per i quali è stata disposta la restituzione, alla luce dell'attuale formulazione dell'art. 150 T.U., la pendenza è determinata unicamente dalla mancata o incompleta esecuzione degli adempimenti volti alla rituale comunicazione all'avente diritto

del provvedimento di restituzione, contenente l'avviso che le spese di custodia sono in ogni caso a carico dello stesso, decorsi i trenta giorni stabiliti (cfr. art. 150, comma 4 T.U.); una volta eseguito tale adempimento, l'affare non deve considerarsi più pendente e la data della comunicazione deve essere, poi, annotata nella nel registro modello 42. Inoltre, il provvedimento di restituzione, come prevede lo stesso art. 150, comma 4, deve essere comunicato al custode.

Cuneo, 15 gennaio 2019.

Il Procuratore della Repubblica

Onelio Dodero


Il Procuratore aggiunto

Gabriella Viglione
